



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3431

Seduta del 28/07/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – AZIONE III.3.B.1.2: REVISIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA DI CUI ALLA D.G.R. 1968 DEL 22/07/2019

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018 e C(2019)274 del 23 gennaio 2019;
- la DGR n. X/3251 del 06/03/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia";
- la D.G.R. n. X/6983 del 31/07/2017 avente ad oggetto: "Preso d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017)4222 del 20 giugno 2017";
- la D.G.R. n. XI/549 del 24/09/2018 avente ad oggetto "Preso d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018)5551 del 13 agosto 2018";
- la D.G.R. n. XI/1236 del 12/2/2019 avente ad oggetto "Preso d'atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019)274 del 23 gennaio 2019";
- la D.G.R. n. XI/2253 del 14/10/2019 avente ad oggetto "Preso d'atto della IV Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019)6960 del 24 settembre 2019";

DATO ATTO che:

- la ripartizione finanziaria della spesa, ai sensi della citata Decisione CE C(2015)923, relativa al POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, risulta come segue: 50% UE, 35% Stato, 15% Regione;
- il piano finanziario del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di € 970.474.516 un'allocazione di risorse sull'Asse III pari complessivamente ad € 294.645.000,00 al fine di sostenere la competitività delle piccole e medie imprese;

DATO ATTO che il Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e in particolare, con l'Azione III.3.b.1.2:

- punta a favorire la creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati, tra l'altro, a promuovere accordi commerciali;
- prevede, all'interno di tale azione, iniziative per il rafforzamento del sistema fieristico lombardo in funzione competitiva e a servizio delle PMI, anche attraverso la partecipazione delle PMI alle fiere lombarde di livello internazionale;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10/07/2018, che individua tra le proprie priorità il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche, utilizzando strumenti strutturati, finalizzati ad accompagnare le PMI che volessero affacciarsi ai processi di internazionalizzazione, come occasione di sviluppo della competitività, anche a livello internazionale;

VISTI inoltre:

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", e successive modifiche e integrazioni, che al Titolo IV riporta le disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche, ed in particolare gli art. 123, in cui sono indicate le modalità di qualificazione delle manifestazioni fieristiche, e l'art. 126 comma 5, che prevede, entro il 31 luglio di ogni anno, l'approvazione, per l'anno successivo, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale;
- il Regolamento Regionale 12 aprile 2003, n. 5, di attuazione della L.R. n. 6/2010, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento o la conferma, tra l'altro, della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014-2020, costituito con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21/03/2016, e s.m.i., ha approvato nella seduta del 20/06/2019 i criteri di selezione dell'azione III.3.b.1.2 "Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la d.g.r. XI/1968 del 22/07/2019, con cui sono stati approvati, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00;
- il d.d.u.o. n. 15407 del 28/10/2019 che dava attuazione alla richiamata d.g.r. approvando il "Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia", che prevedeva:
 - la concessione di contributi per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia nel biennio 2020-2021 ad imprese nuove espositrici, ovvero imprese che non avessero partecipato alle fiere selezionate nelle precedenti 2 o 3 edizioni, a seconda della cadenza periodica delle fiere stesse;
 - l'assistenza tecnica di Finlombarda S.p.A. per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni;
- il d.d.g. n. 17684 del 04/12/2019, che approvava l'incarico a Finlombarda S.p.A. di "Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia";
- la d.g.r. XI/3013 del 30/03/2020 che, tra l'altro, approvata, all'Allegato 8, alcune modifiche al bando e proroghe dei relativi termini, a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria della misura, pari a € 4.200.000,00, trovava copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- anno 2020 complessivi € 2.700.000,00 così suddivisi:
 - per € 1.350.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 – RISORSE UE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - per € 945.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - per € 405.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 – QUOTA REGIONE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- anno 2021 complessivi € 1.500.000,00 così suddivisi:
 - per € 750.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 – RISORSE UE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - per 525.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
 - per € 225.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 – QUOTA REGIONE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;

DATO ATTO che:

- alla data del 16/07/2020 risultano essere state presentate, tramite la piattaforma regionale "Bandi Online", in risposta al suddetto bando, 146 domande, di cui 126 nel periodo dal 19/11/2020, data di apertura dello sportello, e il 23/02/2020, data di approvazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, contenente misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in Lombardia, che disponeva, tra l'altro, la chiusura delle manifestazioni fieristiche;
- con i d.d.u.o. n. 2761 del 02/03/2020, 3580 del 20/03/2020, 4114 del 02/04/2020 e 5363 del 05/05/2020 sono stati approvati gli esiti istruttori per 111 domande, di cui 92 domande ammesse e finanziate per un totale di € 1.060.054,01;
- rimangono 35 domande per cui concludere l'esame istruttorio, per un importo complessivo di contributi richiesti pari a € 392.358,65;
- risultano pertanto al 16/07/2020, sul bando in oggetto, risorse disponibili non inferiori a € 2.747.587,34;

CONSIDERATO che:

- le manifestazioni fieristiche sono state tra le prime attività a cui è stata imposta la chiusura e tra le ultime a riaprire, ed in particolare in Lombardia non si sono potute svolgere a partire dal 23 febbraio, data della citata Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, fino al 1° luglio, come disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020;
- tale lunga e forzata chiusura ha comportato, in Lombardia, la sospensione, il rinvio o l'annullamento di circa 30 fiere internazionali, su un totale annuo medio di circa 60-70 manifestazioni, con grave pregiudizio economico per i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

soggetti organizzatori coinvolti;

- la ripartenza effettiva delle fiere, a seguito della citata Ordinanza 573, avverrà a partire da settembre 2020, quando torneranno ad aprire alcuni dei principali eventi fieristici regionali, in particolare nei settori della moda e della meccanica, sebbene con previsioni molto negative sulle presenze degli espositori e sui metri quadri venduti;
- tali eventi internazionali, anche nello scenario attuale di ripresa dalla crisi indotta dall'emergenza epidemiologica, continuano a rappresentare una piattaforma di sviluppo ed internazionalizzazione essenziale per le piccole e medie imprese, in virtù della significativa presenza di operatori professionali stranieri, e possano quindi garantire numerose occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzate alla conclusione di accordi commerciali;
- appare necessario sostenere la ripartenza del settore, per il suo ruolo di promozione a servizio del sistema economico nel suo complesso, sostenendo una maggiore partecipazione di imprese espositrici lombarde alle manifestazioni fieristiche lombarde;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere ad una revisione del “Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia”, secondo i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce interamente l'Allegato A della precedente d.g.r. 1968/2019, prevedendo in particolare:

- l'estensione della platea dei possibili beneficiari anche agli “espositori abituali”, ovvero alle imprese che, come definito in allegato e diversamente da quanto previsto dal bando attuale di cui al decreto 15407/2019, abbiamo già partecipato anche negli ultimi anni alla fiera selezionata;
- la definizione, per tali espositori abituali, di un aiuto inferiore, sia in termini di importo massimo sia di intensità di aiuto;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria resta la medesima prevista dal bando attuale di cui al decreto 15407/2019, che al 16/07/2020 risulta, sulla base delle concessioni già effettuate e delle domande ancora da istruire, risorse disponibili non inferiori a € 2.747.587,34;

DATO ATTO che

- l'assistenza tecnica per la misura rimane in capo a Finlombarda, secondo le previsioni dell'incarico già in vigore, approvato col richiamato d.d.g.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

17684/2019;

- le modifiche di cui alla presente deliberazione non rendono necessaria l'integrazione del suddetto incarico di assistenza tecnica, in quanto il numero di pratiche stimate da istruire resta comunque all'interno del budget previsto dall'incarico già sottoscritto;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

RITENUTO che la concessione degli aiuti di cui al presente provvedimento non sia rivolta alle imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n. 1301/2013;

RITENUTO che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

STABILITO che tali aiuti, concessi sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021;
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 13008;

DATO ATTO che gli uffici competenti di Regione Lombardia provvederanno a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

RITENUTO infine di prevedere che, decorso il termine del 31/12/2020, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

DATO ATTO che, in caso di applicazione del suddetto regime "de minimis":

- gli aiuti non saranno concessi alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui:
 - attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni sopra citate di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e Reg. 1301/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

STABILITO che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

ACQUISITI i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della DGR n. 6777/2017, nella seduta del 21/07/2020;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con DGR n. 365/2018, espresso con consultazione scritta avviata in data 23/07/2020;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

01.2020.0011890;

RITENUTO di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità POR FESR 2014-2020, l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;

VISTE:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere alla revisione del "Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia", approvato con decreto 15407 del 28/10/2020, secondo i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce interamente l'Allegato A della precedente d.g.r. 1968/2019;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria resta la medesima prevista dal bando attuale di cui al decreto 15407/2019, che al 16/07/2020 risulta, sulla base delle concessioni già effettuate e delle domande ancora da istruire, risorse disponibili non inferiori a € 2.747.587,34;
3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di prevedere che, decorso il termine del 31/12/2020, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
5. di stabilire che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
6. di dare atto che:
 - l'assistenza tecnica per la misura rimane in capo a Finlombarda, secondo le previsioni dell'incarico già in vigore, approvato col richiamato d.d.g. 17684/2019;
 - le modifiche di cui alla presente deliberazione non rendono necessaria l'integrazione del suddetto incarico di assistenza tecnica, in quanto il numero di pratiche stimate da istruire resta comunque all'interno del budget previsto dall'incarico già sottoscritto;
7. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità POR FESR 2014-2020, l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria



Regione Lombardia
LA GIUNTA

www.ue.regione.lombardia.it

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A

TITOLO	REVISIONE DEI CRITERI DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA DI CUI ALLA D.G.R. 1968 DEL 22/07/2019
FINALITÀ	Promuovere l'attrattività del "Sistema Lombardia" sui mercati globali creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali, attraverso il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia, come strumento per sostenere la ripresa delle imprese e del sistema fieristico nel suo complesso.
FONTE DI FINANZIAMENTO	POR FESR 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2
SOGGETTI BENEFICIARI	Micro, Piccole e Medie Imprese in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• Essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;• Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;• Non essere attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013;• Essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);• Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.• Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019, per gli aiuti concessi, in

	<p>applicazione del Regime di Aiuto “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 “De minimis”, per gli aiuti concessi sul Regime di Aiuto “de minimis”. <p>I requisiti di ammissibilità, con l’esclusione del requisito di essere MPMI, dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all’erogazione del contributo.</p> <p>All’atto dell’erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere inoltre in possesso del seguente ulteriore requisito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avere almeno una sede operativa attiva in Lombardia.
<p>DOTAZIONE FINANZIARIA</p>	<p>Dotazione complessiva: € 4.200.000, al netto delle risorse già assegnate e da assegnare, fino a chiusura del relativo sportello, a valere sul bando di cui al decreto 15407 del 28/10/2019.</p> <p>All’interno della dotazione complessiva sopra indicata, è prevista una riserva di € 700.000 destinata al finanziamento delle domande presentate da “Nuovi espositori”, come definiti al paragrafo “Tipologia ed entità dell’agevolazione”.</p> <p>Tale riserva resterà in vigore fino al 30 giugno 2021. Decorso tale termine, le eventuali risorse della riserva non utilizzate saranno rimesse a disposizione di tutte le imprese richiedenti senza distinzione.</p>
<p>ASSISTENZA TECNICA</p>	<p>Finlombarda S.p.A.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le spese per la partecipazione a fiere con qualifica internazionale, inserite nel calendario fieristico regionale approvato annualmente con decreto di Regione Lombardia, che si svolgano in Lombardia.</p> <p>Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non possono essere concesse proroghe.</p> <p>Ogni domanda può prevedere la partecipazione ad una o a più fiere (intese come fiere distinte o come diverse edizioni</p>

	<p>della stessa fiera). Qualora il progetto preveda la partecipazione a più di una fiera, l'intensità di aiuto massima riconosciuta sarà maggiore (cfr. "Tipologia ed entità dell'agevolazione").</p> <p>È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell'area espositiva. Non è ammessa la partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata.</p> <p>Sono ammissibili le fiere che abbiano data di inizio nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2022.</p> <p>In caso di domande già ammesse a valere sulla prima edizione del bando di cui al decreto 15407 del 28/10/2019, qualora le fiere in esse indicate fossero state posticipate da parte dell'organizzatore, queste restano ammissibili purché si svolgano entro il 31 dicembre 2022.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLA AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione consta di un contributo a fondo perduto in percentuale delle spese ammissibili. Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 6.000.</p> <p>Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda, una delle fiere selezionate venga annullata dall'organizzatore della stessa e tale evento riduca l'investimento totale al di sotto della soglia minima, tale domanda si considera comunque ammissibile, rispetto al suddetto requisito.</p> <p>L'importo dell'agevolazione e l'intensità di aiuto massima concedibile sono così determinati:</p> <p>1) <u>Nuovi espositori</u></p> <p>Laddove l'impresa richiedente, relativamente a tutte le fiere indicate nel progetto, non abbia partecipato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza annuale o inferiore; • nelle precedenti 2 edizioni, per le fiere con cadenza biennale o superiore; <p>l'agevolazione è concessa fino a un massimo di € 15.000, con la seguente intensità di aiuto:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera • 60% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera <p>2) <u>Espositori abituali</u></p> <p>Laddove l'impresa richiedente, relativamente ad almeno una delle fiere indicate nel progetto, abbia già partecipato nelle precedenti 2 o 3 edizioni, a seconda della cadenza della fiera, l'agevolazione è concessa fino a un massimo di € 10.000, con la seguente intensità di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera • 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera <p>3) <u>Premialità</u></p> <p>L'intensità di aiuto massima concedibile, sia nel caso di nuovi espositori che di espositori abituali, è incrementata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • +5%, in caso di microimpresa, come definita all'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 • +5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da non più di 24 mesi) <p>L'intensità di aiuto massima concedibile risulta pertanto pari all'70% delle spese ammissibili per i nuovi espositori e al 60% per gli espositori abituali.</p>
<p style="text-align: center;">REGIME AIUTI DI STATO</p>	<p>Quadro temporaneo</p> <p>Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi nell'ambito del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Ai sensi del suddetto Regime, gli aiuti:</p>

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021.

De minimis

Successivamente allo scadere del periodo di vigenza del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, gli aiuti di cui al presente atto saranno concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

In base a tale regolamento, una impresa unica (art. 2, comma 2) può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori ad euro 200.000,00 o euro 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3, comma 2).

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, l'impresa

	<p>richiedente non potrà beneficiare del suddetto regolamento (art. 3, comma 7).</p> <p>Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.</p> <p>Per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le seguenti spese:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costi per la partecipazione alla fiera, quali: <ol style="list-style-type: none"> a) Affitto area espositiva b) Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione c) Allestimento stand d) Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand e) Iscrizione al catalogo della manifestazione f) Hostess e interpreti impiegati allo stand 2. Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up e spese di comunicazione relative alla fiera (massimo 20% della voce di spesa 1), ed in particolare: <p><u>Consulenze:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Progettazione dello stand b) Ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera

	<p>c) Consulenze relative a: contrattualistica con l'estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e trasporti internazionali</p> <p><u>Spese di comunicazione</u></p> <p>d) Brochure e materiali cartacei</p> <p>e) Pubblicità e marketing in fiera e sui canali online</p> <p>3. Costi di personale (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% delle voci di spesa 1 e 2)</p> <p>4. Costi generali (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci di spesa 1, 2 e 3)</p> <p>Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando, ad eccezione di eventuali acconti per l'iscrizione e l'affitto dell'area espositiva (voci di spesa 1.a e 1.b), che sono ammissibili anche se sostenute in data antecedente alla pubblicazione del bando, purché riferite ad una manifestazione che si svolga nel periodo ammissibile sopra indicato.</p> <p>Le spese ammissibili devono afferire ed essere sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in cui verrà realizzato il progetto ammesso all'agevolazione. Saranno pertanto ammissibili solamente spese riferibili alla sede legale o operativa del soggetto beneficiario sita in Lombardia.</p> <p>Sono ammissibili anche spese di consulenza, di cui al punto 2 sopra riportato, sostenute entro il termine per la presentazione della rendicontazione finale, per eventuali "follow up" di contatti e relazioni instaurate in fiera, sempre nel limite del 20% previsto per la corrispondente categoria di spesa.</p> <p>Per le spese di personale e le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.</p>
<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>	<p>Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informatico "Bandi online" (www.bandiservizirl.it).</p> <p>I termini per la presentazione delle domande saranno definiti nell'ambito del bando attuativo del presente provvedimento. Per le fiere con svolgimento non oltre il 30 novembre 2020, potrà essere prevista la possibilità di presentare domanda anche successivamente alla data di conclusione della fiera. Modalità</p>

	<p>e tempistiche esatte saranno definite nell'ambito del bando attuativo del presente provvedimento.</p> <p>Per ogni impresa richiedente può essere ammessa e finanziata una sola domanda.</p> <p>In fase di domanda, l'impresa richiedente dovrà compilare una Scheda Progetto descrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli obiettivi che si pone con la partecipazione alla fiera; • Le attività che andrà a svolgere e i risultati attesi con la propria partecipazione (es: progettazione e attività di animazione dello stand, presentazione di prodotti, attività di informazione e promozione, incontri coi partner, etc.); • I costi preventivati per l'organizzazione della propria partecipazione alla fiera e per il relativo follow up.
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite procedura valutativa a sportello.</p> <p>Ciascuna domanda sarà valutata, nel merito, da parte di un Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualità degli elementi progettuali; • Chiarezza e raggiungibilità degli obiettivi previsti dal progetto; • Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione. <p>Alla domanda sarà attribuito un punteggio complessivo compreso tra 0 e 100. Saranno considerate ammissibili le domande che raggiungano un punteggio minimo di 50 punti su 100.</p> <p>Le domande formalmente ammissibili che abbiano ottenuto un punteggio, nella valutazione di merito, di almeno 50 punti saranno ammesse in ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>Saranno concesse le seguenti premialità di punteggio aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 punti alle imprese in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni di sostenibilità sociale: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rating di Legalità, almeno con il punteggio base di una stelletta, attribuito dall'Autorità Garante della

	<p>Concorrenza e del Mercato (ai sensi della Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità);</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Certificazioni di responsabilità sociale d'impresa secondo la norma SA 8000; ● 5 punti alle imprese con una componente femminile maggioritaria in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale. <p>Tali premialità di punteggio potranno concorrere al raggiungimento del punteggio minimo di 50 punti.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE	<p>Successivamente alla conclusione dell'ultima fiera prevista, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere alla rendicontazione finale dell'attività svolta e delle spese sostenute.</p> <p>I contributi saranno erogati da Regione Lombardia in una unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte dell'impresa beneficiaria.</p> <p>I termini per la rendicontazione e l'erogazione del contributo saranno definiti nell'ambito del bando attuativo del presente provvedimento.</p>
TERMINI DI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	<p>Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non possono essere concesse proroghe.</p>
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile: Positivo. Sono previste premialità di punteggio per le imprese con certificazioni di sostenibilità sociale (Legalità, Responsabilità Sociale d'Impresa).</p> <p>Pari opportunità: Neutro.</p> <p>Parità di genere: Positivo. Sono previste premialità di punteggio per le imprese con una partecipazione femminile maggioritaria alla compagine sociale o al capitale sociale.</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ● Numero di imprese che ricevono un sostegno (CO01) <p>Inoltre, sarà rilevato, ai fini del monitoraggio ambientale:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Numero di imprese beneficiarie che aderisce a un sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001)
COMPLEMENTARI ETÀ TRA FONDI	Non è prevista complementarietà tra fondi.